

DALL'ANTICO ORIENTE MEDITERRANEO AL *TOTIUS ORBIS*

Massimo Panebianco  
(Università di Salerno)

**Indice**

- 1.- Epochen e spazi della comunità internazionale mediterranea (pre e post *Euro-Med*);
- 2.- Storia dell'ordine internazionale dal caos al *nomos*;
- 3.- Storia delle relazioni internazionali fra Imperi e Stati di Occidente e di Oriente;
- 4.- Teorie geopolitiche e geoeconomiche fra pacifismo e guerra moderna;
- 5.- Autorità globale e nuova statualità;
- 6.- Cosmopolitismo moderno dei diritti dello Stato e dell'uomo;
- 7.- Il diritto del *totius orbis* dall'antico al moderno ("world law").

**1.- Epochen e spazi della comunità internazionale mediterranea (pre e post *Euro-Med*)**

Nella storia delle epoche di sviluppo della comunità internazionale mediterranea si registrano tre fattori di rapporti fra Oriente, Occidente ed Europa. Nella fase antica, l'Oriente mediterraneo si individua in una regione geopolitica ed economica ricompresa fra la Mesopotamia, l'Egitto e l'Anatolia. In tale spazio si documentano intensi rapporti di comunicazione commerciale e culturale fra tre storici ordinamenti politico-giuridici, arabo-islamico, ebraico e cristiano-cattolico<sup>1</sup>.

L'asse delle comunicazioni geopolitiche e commerciali si traduce nello spazio dell'Occidente greco-romano. Si va dalla comunità degli Stati ellenici (*Koinè*) all'Impero euro-mediterraneo Romano. Tali sistemi saranno destinati a contrassegnare il futuro del Mediterraneo e nel prosieguo quello euro-mediterraneo, intorno ai due poli dell'Oriente e dell'Occidente, fra loro correlati ma anche contrapposti (Sacro Romano Impero d'Occidente, Comunità bizantino-ortodossa e Califfati arabo-islamici fino al c.d. Impero turco-ottomano post-1453)<sup>2</sup>.

Nella fase moderna e contemporanea (c.d. Europa di Westphalia – 1648) tali rapporti vanno in direzione mondiale. Si formano due mondi dell'Europa euro-atlantica rispetto a quella dell'Eurasia o dell'Indo-Pacifico. La globalizzazione del XXI secolo rappresenta un tentativo di mondializzazione nel vasto sistema della comunità internazionale dei mercati e delle organizzazioni regionali e universali<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Nel diritto internazionale dell'antichità, una fitta rete di rapporti diplomatici segna i confini della regione chiamata 'Oriente mediterraneo'. Il primo nucleo è quello delle tradizioni assiro-babilonesi e persiane. Esso si estendeva all'interno del mondo mediterraneo greco-romano con i trattati di amicizia e alleanza o di *filia et summa kia*. Cfr. C. FOCARELLI, *Introduzione storica al diritto internazionale*, Milano 2012; A. PATERNOSTRO, *Lineamenti di una storia del diritto internazionale*, Milano 2025; U. UBALDINI, *Del diritto internazionale presso gli antichi e i moderni*, Whitefish 2012.

<sup>2</sup> L'asse della diplomazia mediterranea si sposta verso Occidente allorché prima l'Impero Romano e poi il Sacro Romano Impero definiscono una rete di rapporti interni ed esterni, regolati da trattati di amicizia o alleanza e di *societas* o confederazione. L'Europa euro-mediterranea allarga i suoi confini come euro-atlantica e nel mondo americano il pan-americanismo è regolato dai trattati di alleanza, lega e confederazione (Panama 1826). Fra gli Stati leader della comunità internazionale, dotati di una particolare responsabilità per il mantenimento della pace e della sicurezza, la Società delle Nazioni e successivamente l'ONU (1919-1945), traducono un'idea dell'Occidente estesa dai confini originari mediterranei all'interno mondo contemporaneo. Cfr. S. C. NEFF, *Justice among Nations. A History of International Law*, Harvard 2014; B. FASSBENDER – A. PETERS (curr.), *The Oxford Handbook of the History of International law*, Oxford 2014; D. J. BEDERMAN, *International Law in Antiquity*, Cambridge 2001.

<sup>3</sup> Nel collegamento fra diritto internazionale antico e moderno, la funzione regolatrice dei trattati internazionali fra Stati è divenuta molteplice e in grado di perseguire funzioni diverse e a più livelli. Si distinguono trattati di breve, media e lunga durata, destinati a regolare le relazioni di pace e di guerra così come la transizione dai conflitti armati a successive relazioni di

## 2.- Storia dell'ordine internazionale dal caos al *nomos*

Nella sua lunga storia dall'antico al moderno, il diritto internazionale ha come scopo di sostituire l'ordine al disordine, passando dal caos al *nomos*, mediante le sue regole che offrono una terapia per i conflitti di interessi fra Stati e per la gestione delle loro relazioni, sia politiche che economiche. Nelle varie fasi di transizione dall'antico al moderno, gli Stati non sono più divisi fra civili e 'barbari', ma sono considerati eguali, in un unico sistema di gestione politica e di mercati mondiali. Le differenze restano nella gestione degli affari comuni, che per millenni furono in opposizione fra gli antichi imperi di Occidente, rispetto a quelli di Oriente e Medio Oriente<sup>4</sup>.

La storia più remota dell'ordinamento internazionale nelle trattazioni generali sulla materia viene ricondotta all'antichità in tre dimensioni: universale, regionale e locale, relative alla coesistenza fra grandi imperi nel mondo mediterraneo come in quello africano ed asiatico, a cominciare dagli antichi Stati-imperi dei persiani, degli egiziani e degli assiro-babilonesi fino all'impero cinese ed indiano e da ultimo all'Impero Romano. All'epoca, la nozione di Stato coincideva con quella di *polis* o di *res publica* come risulta dai classici del settore, in particolare nell'esperienza greca e romana, ove erano conosciuti come Stati nazionali, mini-Stati e città-Stato, mentre nell'epoca medievale la comunità cristiana degli Stati europei e mediterranei rispondeva allo stesso schema generale: essa riconosceva il primato degli imperi come il Sacro Romano Impero di Occidente e di Oriente, nonché degli imperi arabo islamici a partire dall'epoca maomettana. Dopo l'anno Mille si configurano nel continente europeo Stati nazionali veri e propri, coincidenti grosso modo con i confini di quelli attuali e nel loro ambito larghe autonomie anche internazionali erano riconosciute alle *civitates* governate da statuti municipali, comunali e feudali in un'ottica *lato sensu* riconducibile all'antico *foedus* come patto tra potestà pubbliche<sup>5</sup>.

---

pace stabilizzata. I secoli XX e XXI sono caratterizzati dalla nascita di organizzazioni internazionali e sovranazionali così come di gruppi di Stati a doppia valenza, geopolitica e geoeconomica, idonea a creare una connessione tra la comunità internazionale degli Stati e quella dei mercati, ovvero delle libere circolazioni di merci, persone e capitali. Cfr. M. PANEBIANCO, *Introduzione alla codicistica del jus gentium europaeum. Codice Lunig-Leibniz-Dumont*, Napoli 2016.

<sup>4</sup> Limitatamente alla sola manualistica italiana, le opere più antiche risalgono addirittura a volumi dedicati al diritto della guerra e della pace, fin dagli albori dell'epoca moderna, a partire dal XIII secolo (Tommaso d'Aquino, Pierino Belli e Alberico Gentili), facendo parte di una tradizione giuridica di oltre cinque secoli pervenuta fino alla Pace di Westphalia del 1648 (Scuola internazionalistica pregrozziana). Solo successivamente, le opere della grande saggistica si inserirono nel filone del giusnaturalismo moderno postgrozziano, appositamente dedicate alla cosiddetta scienza nuova del 'diritto naturale delle genti' e al cosiddetto principio di nazionalità come fondamento del diritto delle genti, e ciò tra la fine del XVIII e gli inizi del XIX secolo (Giovannbattista Vico e Pasquale Stanislao Mancini). La vera e propria dottrina internazionalistica italiana esordisce, però, solo nel secolo scorso mediante un saldo ancoraggio alle scuole del giuspositivismo di tipo statualistico, mediante la riconduzione di tale diritto alla positiva volontà espressa nell'azione consuetudinaria o pattizia dei soggetti statuali individuali e collettivi, intesi come suoi attori e protagonisti (c.d. Scuola Romana, fondata da Dionisio Anzilotti e proseguita da Tomaso Perassi). Fra gli scopi attuali dell'ordine internazionale si elencano i seguenti: diritto internazionale uno-unico-universale: *bonum commune gentium* - generale, comune, consuetudinario, convenzionale; valori condivisi - fondamento obbligatorio, diritti fondamentali, diritti umani, art. 2 del Trattato di Lisbona; comunità internazionale statale nel suo insieme, comunità regionale di Stati; variante terminologica; comunità, organizzazioni, integrazione internazionale, *jus gentium*, "International law", "Droit International", "Derecho internacional", "Direito internacional", "Völkerrecht"; diritto internazionale delle genti; *ius gentium*, *jus inter gentes*, *jus intra gentes*. Cfr. F. M. PALOMBINO, *Introduzione al diritto internazionale*, Bari 2021; R. PISILLO MAZZESCHI, *Diritto internazionale dei diritti umani. Teoria e prassi*, II ed., Torino 2023; M. CACCIARI – R. ESPOSITO, *Kaos*, Bologna 2026.

<sup>5</sup> Perduto il contatto con la tradizione giusnaturalistica, sede storica della visione ordinamentale della comunità internazionale generale e particolare, i manuali positivistici del secolo scorso presentano un'estrema eterogeneità di metodi e di risultati, pendolari tra le tradizioni nazionalistiche ed internazionalistiche di tipo 'onusiano' (conferenze di codificazioni e sessioni della Commissione ONU del diritto internazionale), tant'è che la forma più attuale nella dottrina internazionalistica italiana appare quella del manuale post-normativistico o decisionistico, legato alla teoria casistica ed ai 'casi' della prassi in cui si esplica l'azione internazionale dei soggetti pubblici o privati e delle relative sfere di potestà o di influenza. In altri termini, la forma più valida ed attuale diventa il manuale di tipo casistico, fondato sulla rilevazione della decisione politica o giurisprudenziale come sintomi privilegiati di un'azione statale destinata ad impegnarsi con l'assunzione di vincoli, più o meno preesistenti, nelle relazioni internazionali. Cfr. P. JACKSON – W. MULLIGAN – G. SLUGA (curr.), *Peacemaking and International Order after the First World War*, Cambridge 2023; V. SINKKONEN – V. LAINE – M. PURANEN (curr.), *Competing Visions for International*

La comunità nazionale moderna si è formata dopo le grandi scoperte geografiche iniziate nel XV secolo mediante gli sviluppi degli imperi creati da Stati europei nel continente europeo, americano ed asiatico (i tre imperi: Roma, Costantinopoli e Mosca) e sul territorio continentale il regolamento internazionale di coesistenza tra Sacro Romano Impero, Stati nazionali e città libere è governato dalla c.d. Pace di Westphalia (1648) secondo i Trattati di Münster e Osnabrück regolatori dei rapporti generali tra Sacro Romano Impero e Stati di professione cattolica e protestante. Nella fase successiva, fino al Congresso di Vienna del 1814, si assiste alla formazione dei primi Stati a regime repubblicano nel continente americano secondo un movimento costituzionale iniziato negli Stati Uniti d'America nel 1776 e nel 1787, nonché nel Centro e Sud America a seguito della formazione di repubbliche indipendenti. Nel secolo XIX, le relazioni internazionali sono governate dal regime dei Congressi o delle grandi Assemblee e degli Stati prima europei e poi extra-europei<sup>6</sup>.

### 3.- Storia delle relazioni internazionali fra Imperi e Stati di Occidente e di Oriente

Dalla storia del diritto internazionale e dalle varie fasi delle relazioni fra imperi e Stati emerge la sua funzione di regolatore e moderatore dell'esercizio di poteri di pace e di guerra (*jus inter potestates*). Al nucleo originario dei Paesi dell'antico Oriente mediterraneo delle civiltà ellenica (*Koinè*), si è aggiunto il cristianesimo dei Paesi dell'Occidente mediterraneo, di cui è prova l'antico Impero Romano, la cui autorità (*maiestas*) era riconosciuta dagli Stati di Spagna, Francia e Germania. Con successivo grande vento della caduta di Costantinopoli sotto l'Impero turco-ottomano (1453), si registra il passaggio ad una nuova fase storica delle relazioni tra Impero Romano di Occidente e di Oriente, i cui eredi e successori vengono identificati nel c.d. Impero moscovita degli Zar di tutte le Russie<sup>7</sup>.

Non a caso è proprio nella capitale del grande Impero Romano di Oriente (Costantinopoli) che nel VI secolo si registrano le prime definizioni del diritto internazionale si trovano nelle grandi opere sistematiche della codificazione romanistica, quali il Digesto di Giustiniano (libri 1-50), nonché nei precedenti Codici Ermogeniano e Teodosiano e nelle opere dei giuristi dell'epoca repubblicana (Gaio, Ulpiano, Pomponio e Modestino). La definizione più tradizionale è quella tripartita fra *ius naturale* come diritto universale o cosmopolita, *ius gentium* come diritto collettivo multilaterale e bilaterale e *ius civile* come diritto interno comprensivo del diritto degli stranieri e delle magistrature adatte alla gestione dei rapporti internazionali di pace e di guerra, mentre una visione più lata di natura comunitaria definiva tale

---

*Order. Challenges for a Shared Direction in an Age of Global Contestation*, Milton Park 2025; X. HUANG, *China and the Liberal International Order. Roots of a Plural World Order*, Milton Park 2026.

<sup>6</sup> Nel secolo scorso, i già nominati trattati di pace successivi alla Prima ed alla Seconda guerra mondiale regolarono un sistema universale di organizzazione universale e regionale. Il Trattato di Versailles del 1919 istituì all'uopo il sistema della Società delle Nazioni secondo una concezione dinamica del diritto internazionale aspirante alla creazione di un ente centrale deputato all'esercizio di funzioni pubbliche internazionali di interesse generale, sia normativo che amministrativo e giurisdizionale. Il 25 ottobre 1945 la Carta di San Francisco dette vita alla futura esistente Organizzazione delle Nazioni Unite come Organizzazione internazionale a vocazione universale e regionale. Nell'ambito di tale sistema si è configurato il regime internazionale di coesistenza successivo alla Seconda guerra mondiale durato fino al 1989, esso è stato caratterizzato dalla divisione dell'Europa in due regimi internazionali particolari di natura politico-militare ed economica nel campo occidentale e centro-orientale (c.d. Guerra Fredda). Cfr. S. CASSESE, *Il diritto globale. Giustizia e democrazia oltre lo Stato*, Torino 2009; M. DAUNTON, *Il governo economico del mondo 1933-2023*, Torino 2024; C. ZANGHÌ, *Diritto delle organizzazioni internazionali*, IV ed., Torino 2026.

<sup>7</sup> A partire dal diritto dell'antichità, nel confronto fra imperi e Stati, il diritto *totius orbis et humani generis*, cioè il diritto internazionale generale della migliore dottrina internazionalistica degli ultimi due millenni, sembra trovare la possibilità di una nuova utilizzazione politico-economica e socioculturale, oggetto peculiare della riflessione del mondo giuridico. Il primo corrisponde al diritto globale oververosia del mondo considerato come uno spazio giuridico unitario. Il secondo corrisponde, invece, al diritto degli uomini politicamente organizzati in Stati, in modo individuale o collettivo. Un 'manuale-bilancio' della dottrina del Novecento può fare ponte con la dottrina del XXI secolo. In essa si confrontano il diritto degli Stati con quelli delle persone singole, lasciando ancora al primo un primato rispetto al secondo. Cfr. F. AGOSTINI, *I grandi imperi che hanno cambiato la storia*, Roma 2026; O. REES, *Ai confini degli antichi imperi. Una nuova storia delle civiltà del passato*, Torino 2025; M. BELLABARBA – B. MAZOH – R. STAUBER – M. VERGA (curr.), *Gli imperi dopo l'Impero nell'Europa del XIX secolo*, Bologna 2008.

diritto con riguardo alle relazioni internazionali inerenti al commercio, alla circolazione delle persone ed alla costruzione di spazi edificati e difesi da confini naturali civili e militari. In prosecuzione, nel cuore del Sacro Romano Impero di Occidente, nel periodo medioevale, la dottrina internazionalistica fu prodotta prevalentemente dalle scuole teologiche e canonistiche, con particolare riferimento a quella italiana, rappresentata dalla tradizione tomista (Tommaso d'Aquino, Giovanni da Legnano, Martino da Lodi e Pierino Belli), nonché da quella spagnola del c.d. Secolo d'Oro, rappresentata dalla Scuola di Salamanca dopo la scoperta del continente americano (Francisco de Vitoria e Francisco Suarez)<sup>8</sup>.

A seguito della crisi del Sacro Romano Impero, come fondatore del diritto internazionale in Occidente si considera l'opera di Ugo Grozio (*De jure belli ac Pacis*, Parigi 1625), mentre come successori di Grozio sono considerati gli autori delle scuole giusnaturalistiche e di quelle storico-positivistiche, legati a metodi e tecniche di studio confacenti alla realtà internazionale del dopo Westphalia. Le scuole giusnaturalistiche erano principalmente finalizzate nella costruzione teorica di modelli di Comunità internazionale dei popoli e degli individui (Pufendorf, Wolf e Vattel), esse anche nel XIX secolo si occuparono principalmente di stabilire un fondamento naturale e razionale di etica dei rapporti generalmente condivisi (Scuola di Heidelberg, 1672). Viceversa, le scuole positivistiche si occuparono principalmente delle regole poste mediante trattati e consuetudini, lette come un insieme di concetti giuridici idonei a spiegare la realtà delle relazioni internazionali e nel XIX secolo, i giuspositivisti della scuola tedesca elaborarono una teoria generale dello Stato fondata sull'autolimitazione verso gli altri Stati e verso i propri cittadini (Georg Jellinek dell'Università di Heidelberg)<sup>9</sup>.

#### 4.- Teorie geopolitiche e geoeconomiche fra pacifismo e guerra moderna

A seguito dello sviluppo progressivo del diritto internazionale antico e moderno, si è venuta a creare una vera e propria teoria dello Stato, comprensiva della forma delle riunioni ed unioni di Stati, e da tale prospettiva è stato possibile utilizzare la formula romanistica *personae, res, actiones*, individuando nuove organizzazioni statuali. Con tale scenario generale, si configurano le tre tipologie della divisione di Stati, che vanno dalle conferenze internazionali, ai congressi comunitari europei ed americani dell'era moderna, fino ai summit o vertici degli Stati leader della comunità internazionale. Funzione principale di Stati e loro organizzazioni resta quella di gestire i compiti della pace e della guerra, fra teoria del pacifismo e delle nuove forme della ragione bellica moderna<sup>10</sup>.

<sup>8</sup> Dopo la fine del periodo medioevale e dell'epoca moderna, nel secolo scorso, la decolonizzazione, che ha portato all'indipendenza gli Stati africani ed asiatici, e la 'decomunizzazione', che ha trasformato la società degli Stati europei, oltre la divisione del secondo dopoguerra, hanno contribuito a ridurre gli odiosi elementi di discriminazione e ad accrescere quelli di autodeterminazione 'democratica' dei popoli e degli individui, in un contesto giuridico universalmente riconosciuto, di indipendenza e tendenziale eguaglianza dei soggetti, dei gruppi e dei singoli all'interno di un sistema più giusto e pacifico. Anche se la globalizzazione tende a rendere omogeneo il sistema ed a sanzionare le diversità, è da immaginare che tale modello conservi un suo pluralismo di fondo ed un progressivo riadattamento dei singoli ordinamenti statali mediante i loro codici e sistemi legislativi (c.d. neo-statualità globale). Sarebbe veramente esiziale per l'ordinamento internazionale classico la scomparsa di sistemi giuridici particolari o larvate forme di decadenza, variamente denominate con neologismi spesso allusivi (c.d. 'destatualizzazione' e privatizzazione del diritto internazionale). Cfr. P. FIBIGER BANG - C. A. BAYLY - W. SCHEIDEL, *The Oxford World History of Empire, I - The Imperial Experience*, Oxford 2020; W. GALLOIS (cur.), *Rethinking the History of Empire*, London 2019; J. BURBANK - F. COOPER, *Empires in World History. Power and the Politics of Difference*, Princeton 2011.

<sup>9</sup> Nel secolo scorso, caratterizzato dal c.d. crollo degli imperi e la nascita delle grandi potenze o Stati leader, le dottrine contemporanee si dividono in tre categorie, statualiste, continentali e universalistiche. Le prime ricostruiscono i rapporti tra diritto internazionale e diritto interno in un'ottica dualista e riconducono al legislatore nazionale e al giudice interno il compito primario di garantire l'attuazione delle regole comuni. Le scuole continentali, viceversa, mirano a determinare una combinazione tra sistemi giuridici nazionali, ispirati da tradizioni di *civil law* e di *common law* rispetto a ciascun diritto interno. Cfr. M. PANEBIANCO, *Lo stato globale. Funzioni sistemi trasformazioni*, Napoli 2019; ID., *Lo stato anti-crisi globale. Il "recovery state"*, Napoli 2022; ID., *Diritto euro-globale della pace*, Napoli 2025.

<sup>10</sup> Nell'Europa occidentale, tale emancipazione è cominciata all'inizio del secondo millennio per l'esame di una società di Stati intesi come enti politici sovrani indipendenti ed eguali rispetto a qualsiasi altra autorità, ovvero *superiorem non recognoscentes*. Un contributo particolare derivò dalla scuola italiana contemporanea alla nascita dei Comuni e degli Stati dell'epoca medioevale e rinascimentale, non a caso definita statutaria o neo-statutaria, con riferimento all'oggetto dei suoi

La scienza giuridica contemporanea del diritto internazionale, pur del tutto autonoma con riguardo allo studio dell'ordinamento internazionale, risente ancora oggi delle sue tradizioni etico-politiche ed economico-sociologiche, in quanto si presenta come difensore di valori politici, mediante strumenti anche di natura economica, nelle cc.dd. guerre o sanzioni commerciali e finanziarie. Invero, essa è nata come parte della filosofia morale e della teologia, da cui si è progressivamente emancipata, prendendo le distanze tra gli ordinamenti a vocazione religiosa o confessionale. Ordinamenti come quello canonico, islamico, ebraico, buddista o confuciano si occupano invero anch'essi della disciplina della vita umana nelle sue relazioni fondamentali di pace o di conflitto<sup>11</sup>.

Attualmente, le tendenze etico-politiche ispirano lo studio dei vari livelli dell'ordinamento internazionale e a livello universale o globale ne sono espressione le dottrine cc.dd. della "leadership" dei grandi Stati ritenuti egemoni o comunque rappresentativi di interessi particolarmente rilevanti, come quelli della gestione dell'ordine e della sicurezza internazionale collettiva. A livello particolare di integrazione regionale di Stati sono state formulate le teorie della c.d. autonomia collettiva o di gruppo, o intergruppo, individuata dalla missione di determinare la nascita di associazioni integrate e talora federali o confederali, con politiche interne ed esterne denominate di politica, sicurezza e difesa (PESC-PESD, nel trattato dell'UE di Lisbona del 2007). A livello statale, continuano a valere le teorie collegate al ruolo degli Stati nazionali dotati dello *status* di eguaglianza sovrana e di indipendenza reciproca, come riconosciuta dalla stessa Carta istitutiva delle Nazioni Unite (25 ottobre 1945)<sup>12</sup>.

## 5.- Autorità globale e nuova statualità

Allo scopo di trasferire figure e valori dal diritto internazionale antico a quello moderno, la teoria dello Stato globale conferisce una duplice capacità, sia politica che socioeconomica. Da tale punto di vista, lo Stato diviene gestore dell'economia nazionale e dei suoi rapporti economici esterni, con il controllo del commercio e dell'equilibrio nella bilancia commerciale, fra importatori dall'esterno ed esportatori per l'esterno e di conseguenza, ogni Stato tutela la propria frontiera nazionale e la profilassi igienico-sanitaria internazionale, delle persone in transito o in arrivo, nonché della stessa circolazione delle persone. È un metodo per collegare Occidente ed Oriente, tradizionalmente divisi da idee distinte e diverse, concernenti sia la politica che l'economia, lungo un crinale che distingue i valori di libertà e democrazia rispetto a

---

studi ricondotti nell'alveo del *ius gentium* di tradizione romanistica. Tale orientamento, facente capo all'italiano Alberico Gentili (1552-1608) nell'opera *De iure belli* pubblicato a Londra nel 1597, rifluisce nelle classiche opere dei giusnaturalismi ispirati dal pensiero dell'olandese Ugo Grozio (1583-1645), denominata *De iure belli ac pacis* (Parigi 1625). Le funzioni della guerra e della pace servivano al *De republica constituenda*, nonché alla *salus rei publicae suprema lex esto*, fino alle attuali teorie del XXI secolo. Cfr. M. PANEBIANCO, *Global peace e guerre d'Oriente. Balcani Medio Oriente Asia Centrale*, Torino 2003; T. GRECO, *Critica della ragione bellica*, Roma-Bari 2025; P. MIELI, *Il prezzo della pace. Quando finisce una guerra*, Milano 2025.

<sup>11</sup> Le tendenze economico-sociologiche combaciano con la base sociale della comunità internazionale rappresentandone differenze e diversità sue proprie. In virtù di queste ultime, esse conducono a frammentare l'unità originaria del diritto internazionale, accentuandone il grado di relativismo o di segmentazione. Dalla disuguaglianza economico sociale degli Stati, l'uno rispetto all'altro, deriva la necessità di fissare "standards" cc.dd. "multilevel", ovvero modelli differenti di vita economico-finanziaria e di qualità della vita ambientale e sociale. L'attuale pacifismo rappresenta la costituzione dell'ordinamento internazionale come garanzia della sovranità e integrità territoriale di ciascuno Stato e va inteso come pacifismo attivo di fronte alle violazioni della pace. Cfr. P. BIANCHI – P. DEL NEGRO (curr.), *Guerre ed eserciti nell'età moderna*, Bologna 2018; G. BRUNELLI, *La guerra in età moderna*, Roma-Bari 2021; P. FUSSELL, *La grande guerra e la memoria moderna*, Bologna 2014.

<sup>12</sup> Una variante di tali teorie individua nello *status* di interdipendenza, ovvero di solidarietà, il c.d. partenariato internazionale inteso come presupposto di tutte le relazioni bilaterali e multilaterali successive. Sulla base di tale *status* derivano le varie forme di partenariato interno ed esterno ai vari gruppi, coincidente nel primo caso con lo *status* di membro della comunità di appartenenza, e nel secondo caso distinto o contrapposto rispetto agli altri Stati, originariamente terzi o estranei rispetto al gruppo. Pertanto, il pacifismo internazionale non deve essere inteso come fu nel decennio degli anni Trenta e Quaranta del secolo scorso, ovvero come indifferenza rispetto a politiche nazionali aggressive per la soluzione delle controversie e per la sovranità degli Stati. Cfr. F. RAMPINI, *Pace e cannoni*, Milano 2026; J. WATLING, *La geopolitica del disordine. Le nuove regole del potere in un mondo a pezzi*, Roma 2026; E. BORJA, *L'analisi geopolitica. Basi teoriche e guida operativa*, Roma 2026.

quelli di autocrazia e democrazia collettiva<sup>13</sup>.

La globalizzazione, come sistema anticrisi, è una via moderna sperimentata per assicurare il ritorno e la rinascita della democrazia e della libertà, ove esse siano oppresse da regimi autoritari e dispotici oppure da eccessi di interventismo pubblico degli Stati, mediante le cc.dd. tecnocratie e le oligarchie. Fra le varie forme di unioni economiche regionali si distinguono le zone di libero scambio o di libero commercio, secondo le forme del “free state” e del “free trade”. Tra le forme economiche più evolute si distinguono, oltre alle unioni doganali, le comunità ed unioni economiche e monetarie, fino a quelle confederali e federali<sup>14</sup>.

Nell'attuale fase storica post-moderna convivono elementi dei precedenti periodi di formazione e di sviluppo dell'ordine internazionale stratificatisi nel corso del tempo in posizione di reciproco adattamento fra Est e Ovest e fra Mediterraneo e Medio Oriente. Si distingue, a tal riguardo, una prima fase c.d. premoderna, di cui ancora si ritiene esistente l'idea centrale e fondamentale di un co-imperio o condominio di poteri all'interno della società universale. In essa gli Stati sono uniti dai valori centrali di un'autorità globale imperiale variamente denominata insieme ad autorità statali indipendenti e sovrane<sup>15</sup>.

## 6.- Cosmopolitismo moderno dei diritti dello Stato e dell'uomo

Nell'era dell'intelligenza artificiale, la famiglia umana costituita in comunità globale pensa e parla secondo il linguaggio unico degli strumenti informativo-informatici, nell'ambito di una comunicazione valida per tutto il mondo. Dalle nozioni classiche di ‘cosmo’ e di ‘mondo’ si segnalano le corrispondenze teoriche del cosmopolitismo e del mondialismo, come orientamento di pensiero oggi fortemente ripresi e riattualizzati. Delle stesse sono equivalenti le dottrine moderne dell'universalismo e del globalismo, intese come sistema di convivenza fra i popoli, nonché di riconoscimento dei diritti dell'uomo, come cittadino del mondo, aldilà ed oltre i confini delle Nazioni<sup>16</sup>.

<sup>13</sup> Il sistema attuale come modello teorico (autorità globali e statuali) funziona nel modo ottimale, in quanto capace di costruire e tenere insieme più parti distinte secondo una catena ascendente e discendente di progressive legittimazioni. Condizione del suo funzionamento è una chiara ripartizione di poteri e di sfere di competenza tra i vari livelli, nonché una serie di trasparenti procedure per la formazione della volontà comune e per la sua esecuzione. Nel XXI secolo, il reciproco adattamento avviene tra le forme di egemonia tecnocratica ed oligarchica, comuni o simili all'Ovest e all'Est, concentrata intorno a problemi comuni di interesse generale (sicurezza militare e digitale, ambiente ed energia, immigrazione illegale). Cfr. P. PANZA, *Orientalismi L'Europa alla scoperta del Levante*, Milano 2011; E. W. SAID, *Orientalismo. L'immagine europea dell'Oriente*, Milano 2013; F. FUBINI, *Imperi allo specchio*, Milano 2026.

<sup>14</sup> Il sistema globale risulta dalla somma e dalla connessione di una serie di mercati e di autorità regionali, le cui attività e crisi producono effetti extra-regionali o mondiali. Ne consegue che i controlli debbono essere allo stesso tempo attuati nella fase discendente come quella ascendente. Detto in altri termini, la catena della legalità si conchiude tra i due termini della globalizzazione e della nuova statualità. Cfr. M. B. STEGER, *Globalism. The New Market Ideology*, London 2001; R. R. SCHMIDT, *Globalism. The Great World Consumption*, New York 2022; L. W. HUEBNER, *Globalism, Tribalism, and the Quest for Pluralism. Media's Changing Impact*, Solana Beach 2023.

<sup>15</sup> In conclusione, l'attuale fase di globalizzazione e frammentazione appare piuttosto come un momento di rifondazione o ricostruzione nella quale è destinata ad allargarsi la base normativa dell'intero sistema. L'ordinamento globale risulta così formato da una serie di organizzazioni e di gruppi di Stati fra loro distinti ma anche connessi nelle loro attività, anche quelle più delicate relative ai conflitti armati. In materia di soluzione degli attuali conflitti russo-ucraino e mediorientale è sintomatica la doppia disponibilità espressa per lo svolgimento di attività di mediazione sia dagli Stati dell'Ovest (NATO e G7), sia da quelli dell'Est (BRICS – Summit di New Delhi del 13 settembre 2026). Cfr. B. A. IQBAL – M. N. RAHMAN – N. RAHMAN (curr.), *Globalization. Past, Present and Future Perspectives*, Hauppauge 2025; V. BINDA – A. COLLI, *Globalization. A Key Idea for Business and Society*, London 2024.

<sup>16</sup> Nella dottrina dell'era dell'intelligenza artificiale e del cosmopolitismo globale o mondiale, i processi cosmopolitici di universalizzazione possono essere soddisfatti in modo variabile in funzione dei distinti fini perseguiti. Un trattato unico come quello ONU o un sistema unico di trattati come quello Ue serve ad indicare una finalità costituente ovvero costitutiva della Comunità come un tutto unico, dotato di un nucleo di valori comuni condivisi affidati ad una struttura ugualmente unica distinta e separata da quella degli Stati suoi fondatori. Viceversa, una pluralità di trattati o di normative distinte e separate serve a garantire alcune funzioni normative comuni, variamente denominabili come di legislazione generale, ovvero di loro attuazione amministrativa e giurisdizionale. Cfr. al riguardo la fondamentale esposizione sistematica contenuta nell'enciclica *Magnifica humanitas* di Papa Leone XIV, Roma – Città del Vaticano 2026. Cfr. inoltre L. SCUCCIMARRA, *I confini del mondo. Storia del*

La crisi del nazionalismo segna oggi la sfida dei diritti politici ed economici degli Stati, con nuove competenze e funzioni normative che hanno segnato il profilo dello Stato contemporaneo. A tal riguardo, proprio del diritto universale o globale, si sono create le Carte o cataloghi dei diritti dell'uomo, ovvero dei diritti fondamentali, consacrati al livello sia universale che regionale. Si pensi al riguardo alle Carte dei diritti europea ed americana, nonché a quella africana ed arabo-islamica<sup>17</sup>.

La disciplina dei diritti dell'uomo comprensiva dei vari settori del rispetto della dignità umana del diritto alla vita e del diritto all'integrità fisica e psichica dell'individuo non costituisce affatto una novità del diritto internazionale contemporaneo, ma un suo puro e semplice aggiornamento. Fin dalle origini, invero, sia il diritto di guerra che il diritto di pace comprendevano una parte espressamente dedicata allo statuto dei singoli come soggetti operanti all'interno delle strutture sociali quali belligeranti o combattenti o, viceversa, cittadini titolari di libertà pubbliche garantite. Le stesse fondamenta del diritto internazionale moderno si commutavano in senso umanitario e tanto valeva per il divieto garantito contro la tortura e i trattamenti inumani e degradanti a danno dei prigionieri di guerra o anche degli stranieri rifugiati per ragioni politico-religiose o minoritarie<sup>18</sup>.

## 7.- Il diritto del *totius orbis* dall'antico al moderno ("world law")

Il diritto *totius orbis*, ovvero del mondo totale, coincide con il diritto mondiale, a sua volta distinto fra quello delle conferenze internazionali multilaterali e l'altro dei summit o vertici dei gruppi di Stati leader della comunità internazionale attuale ("soft-top law"). Tale ordinamento utilizza nuovi strumenti per la creazione di un diritto al livello sia orizzontale che verticale, così come nel passato facevano gli antichi imperi di Occidente e di Oriente, nel cui seno si sono sviluppati i vari Stati ed unioni di Stati del mondo moderno. Occorre, pertanto, segnalare i rapporti di continuità e discontinuità constatabili tra il vecchio ed il nuovo sistema del diritto totale o mondiale<sup>19</sup>.

A titolo di conclusione, bisogna anche segnalare una differenza fondamentale di linguaggio fra il diritto

---

*cosmopolitismo dall'Antichità al Settecento*, Bologna 2006; A. TARABORRELLI, *Il cosmopolitismo contemporaneo*, Roma-Bari 2011; F. M. DE SANCTIS, *Nazione e cosmopolitismo*, Bologna 2024.

<sup>17</sup> Nelle tendenze attuali della dottrina internazionalistica si assiste ad un marcato rinnovamento dell'universalismo su base cosmopolitica della struttura e delle funzioni della comunità internazionale, come duplice conseguenza delle trasformazioni subite dal soggetto Stato, nonché dall'individuo come protagonista secondario ma ineliminabile della vita collettiva. Nella dottrina classica i suddetti aspetti sono andati innanzi in modo parallelo o di pari passo mediante una netta contrapposizione tra lo Stato come soggetto dei diritti di guerra e di pace (*ius belli ac pacis*), nonché degli individui come titolari dei cc.dd. diritti umani ovvero alla loro appartenenza all'intera società del genere umano (*iura humanitatis*). Nel diritto internazionale contemporaneo, tali profili possono trovarsi regolati in un unico documento internazionale, come, ad esempio, la Carta delle Nazioni Unite (Statuto di San Francisco del 26 giugno 1945), ovvero nei trattati istitutivi delle unioni regionali come quella europea (si pensi al c.d. Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, comprensivo di un accordo istitutivo dell'Unione e di un altro sul funzionamento dell'Unione stessa). Cfr. A. TARABORRELLI, *Contemporary Cosmopolitanism*, London 2015; G. WALLACE BROWN – J. HOBBS – C. SINGH (curr.), *A Modern Guide to Cosmopolitanism in the 21<sup>st</sup> Century*, Cheltenham 2026; S. XIANG, *Chinese Cosmopolitanism. The History and Philosophy of an Idea*, Princeton 2026.

<sup>18</sup> Nel settore più specifico della disciplina dei diritti fondamentali e delle libertà fondamentali, da intendersi come posizioni primarie degli individui garantite di fronte all'intervento normativo di ciascuno Stato, risulta loro assicurata una zona di rispetto o di non intervento o, viceversa, di promozione e di tutela da parte delle autorità statali. Normalmente essi risultano definiti nell'ambito di una quadri-partizione fra diritti di libertà e di uguaglianza rispetto ad altri di solidarietà e di cittadinanza, grosso modo inquadrabili nel contesto dei rapporti civili ed etico sociali e di quelli economici e politici. I diritti di libertà normalmente garantiti dalle costituzioni nazionali godono di una sfera di riconoscimento internazionale come doppia sfera di libertà sia interna che esterna rispetto all'agire della persona umana. Cfr. M. FLORES, *Storia dei diritti umani*, Bologna 2023; M. FRANCESCHINI, *I diritti umani e lo stato della civiltà*, Milano 2025; F. ALICINO (cur.), *Migrazioni e diritti. Tra leggi e giurisprudenza*, Milano 2026.

<sup>19</sup> A cominciare dal diritto antico, gli imperatori parlano il linguaggio della guerra e della pace. Essi si esprimono mediante le cc.dd. *Res gestae*, con l'indicazione delle imprese da loro compiute, nella creazione di sistemi multinazionali su base orizzontale o verticale. Anche nel mondo contemporaneo i cc.dd. gruppi degli Stati leader (G7-BRICS-G20) sembrano da una parte eredi e successori, dall'altra creatori di un processo di rinascita degli antichi imperi. Cfr. P. WOOD, *Survival Codes. World Law and the Future of Humanity*, Stowmarket 2025; V. TOMBERG, *From International Law to World Peace. Jurisprudence, the Law of Nations, and the Right of Humankind*, New York 2024; O. SENDING – V. POULIOT – I. B. NEUMANN (curr.), *International Law and the Politics of Diplomacy*, Cambridge 2015.

internazionale antico e moderno, cioè fra linguaggio nazionale dello Stato e digitale del mondo globale degli autori. I primi ricordano il ruolo di pacificatori del mondo attraverso i documenti e i monumenti. Viceversa, il linguaggio tecnologico del mondo globale è incentrato intorno alle piattaforme satellitari e digitali<sup>20</sup>.

La comunicazione mondiale globalizzata ruota intorno agli affari esteri ed alle relazioni fra gli Stati, a distanza ed in videoconferenza. In tale prospettiva, anche la società degli individui vive in un sistema digitale, di informazione e comunicazione incrociato con quello proprio degli Stati. Conclusivamente, vecchio e nuovo sistema mondiale si trovano rispecchiati e configurati secondo i rispettivi modelli e relativi elementi di analogie e differenziazione<sup>21</sup>.

## SOMMARIO

Nella fase antica, l'Oriente mediterraneo si individua in una regione geopolitica ed economica ricompresa fra la Mesopotamia, l'Egitto e l'Anatolia. In tale spazio si documentano intensi rapporti di comunicazione commerciale e culturale, fra tre storici ordinamenti politico-giuridici, arabo-islamico, ebraico e cristiano-cattolico.

Successivamente, i rapporti internazionali si sviluppano intorno ai due poli dell'Oriente e dell'Occidente, fra loro correlati ma anche contrapposti (Sacro Romano Impero d'Occidente, Comunità bizantino-ortodossa e Califfati arabo-islamici fino al c.d. Impero turco-ottomano post-1453).

Nella fase moderna e contemporanea, tali rapporti vanno in direzione mondiale. La globalizzazione del XXI secolo rappresenta un tentativo di mondializzazione nel vasto sistema della comunità internazionale dei mercati e delle organizzazioni regionali e universali.

## ABSTRACT

In ancient times, the Mediterranean East is identified as a geopolitical and economic region located between Mesopotamia, Egypt and Anatolia. In this area, there are records of intense commercial and cultural communication between three historical political-legal systems: arab-islamic, jewish and christian-catholic.

Later on, international relations developed around the two poles of East and West, which were connected to but also opposed to each other (the Holy Roman Empire in the West, the Byzantine-Orthodox Community, and the Arab-Islamic Caliphates up to the so-called Turkish-Ottoman Empire after 1453).

In the modern and contemporary era, these relations take on a global direction. The globalization of the 21st century represents an attempt at worldwide integration within the broad system of international markets and both regional and universal organizations.

---

<sup>20</sup> La struttura del sistema e dell'organizzazione mondiale attuale è configurata mediante una serie di passaggi o livelli progressivi: fase c.d. premoderna - fase premoderna, moderna, post-attuale e post-moderna - fase di costituzionalizzazione - funzionamento a cascata del sistema "multilevel". Cfr. S. W. BAUER, *The History of the Ancient World. From the Earliest Accounts to the Fall of Rome*, New York 2007; L. DI FIORE – M. MAREGGI, *World History. Le nuove rotte della storia*, Bari 2011; R. OVERY, *The Times Complete History of the World*, New York 2015.

<sup>21</sup> Il diritto totale o globale, come si è detto in precedenza, rinvia ad una serie di precedenti storici qui elencati: Rinascita delle tendenze cosmo-politiche – universalistiche - *Iura humanitatis*, Statuto di S. Francisco (1945), TUE, Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo (1948) - Dottrina dello Stato e nuovi diritti degli Stati - Processo di universalizzazione - Legislazioni generali - Integrazione funzionale - Condominio legislativo. Cfr. C. PONTING, *World History. A New Perspective*, New York 2001; E. VANHAUTE, *Introduzione alla World History*, Bologna 2015; P. HUMAN, *World History. From Prehistory to the 21st Century*, London 2026.

## **PAROLE CHIAVE**

*Civitas*  
*Polis*  
*Res publica*  
*Foedus*  
Sacro Romano Impero

## **KEYWORDS**

*Civitas*  
*Polis*  
*Res publica*  
*Foedus*  
Holy Roman Empire

**Contributo sottoposto a procedura di valutazione “double blind”**